

Milano, 20 luglio 2012

Broker ASSITECA BA SpA
Gerenza di Milano
polizza n. 052703097
collegata alla polizza-convenzione n. 41.552.301-6
Ramo 25 – cat. 435

Contraente: INFRATRASPORTI.TO S.r.L
 C.so Siccardi 15 10122 Torino
 C.F./P.IVA 10319310016

Oggetto del contratto: i lavori / opere / forniture di cui ad ogni singolo appalto relativo alla "COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - TRATTA LINGOTTO-BENGASI" la cui data di inizio dei lavori / apertura del cantiere, sia antecedente la data di cessazione del periodo di validità del presente Contratto.

Periodo di validità del contratto: il periodo di validità del presente Contratto cessa dopo 45 (quarantacinque) mesi a decorrere dalla data di emissione del medesimo sopra riportata. È facoltà delle parti, al termine di tale periodo, concordare i termini di un'eventuale proroga, con facoltà delle parti al termine di tale periodo di richiedere la proroga del contratto.

La copertura assicurativa per i lavori e opere specificati nell'Oggetto del contratto viene prestata - sulla base delle informazioni e della documentazione a mani della Società alla data del presente documento - nei termini, alle condizioni ed entro i limiti di cui alla polizza-convenzione n. 41.552.301 e relative appendici, salvo le modifiche qui sotto riportate:

DEFINIZIONI

- La voce "Contraente" è così modificata: INFRATRASPORTI.TO S.R.L. C.so Siccardi, 15 – 10122 Torino p.iva 10319310016
In dipendenza di tale variazione tutte le differenti denominazioni riportate in polizza o in altri documenti collegati si intendono pertanto sostituite da quanto sopra.
- La Voce "Assicurato" si intende abrogata e sostituita con quanto segue:
Assicurato: INFRATRASPORTI.TO S.r.L nonché, per ogni singola polizza-applicazione, tutti i soggetti specificati al comma a) dei rispettivi articoli della Normativa del Contratto: art. 10 (NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE"), art. 11 (NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO"), art. 12 (NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER LA "GARANZIA DI FORNITURA"), art. 13 (NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "COLLAUDO E PREESERCIZIO"), art. 14 (NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE PER LA GARANZIA "DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA" E GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI").

ART. 01 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto il Contraente e la Società si obbligano, rispettivamente, a chiedere e a prestare la copertura assicurativa nei termini, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel Contratto stesso, per tutti i lavori / opere / forniture di cui ad ogni singolo appalto relativo alla COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO – TRATTA LINGOTTO/BENGASI la cui data di inizio dei lavori / apertura del cantiere, sia compresa nel periodo di validità del presente Contratto. L'oggetto del presente Contratto è costituito da:

a) Opere civili

Opere permanenti e temporanee, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- opere al rustico (gallerie, stazioni, opere civili di linea, rilevati, opere connesse)
- opere civili di finitura
- impianti vari (scale mobili, ascensori, impianti elettrici, idrici, di ventilazione e altri impianti connessi all'opera)
- quanto altro necessario per il funzionamento della tratta in oggetto, facente parte dell'appalto relativo ai Lotti sotto indicati

per un importo complessivo per il Lotto Uno pari a Euro 58.905.990,24

per un importo complessivo per il Lotto Due pari a Euro 11.816.873,63

b) Opere di sistema / impianti

GEIE TRANSFIMA e opere connesse a titolo esemplificativo e non limitativo:

- progetto di sistema (comprese le interfaccia con le opere civili, materiale rotabile VAL 208)
- direzione lavori, prove, collaudi e preesercizio
- forniture tecniche
- opere civili vie di corsa, componenti, montaggi, installazioni, alimentazioni elettriche, correnti deboli,
- montaggio cavi, porte banchina, materiali vari e altre opere e impianti connessi)
- correnti forti, montaggi elettrotecnici e meccanici, elettrificazioni e quant'altro connesso alla realizzazione dell'opera e al funzionamento del sistema, prove, preesercizio

per un importo complessivo pari a Euro

(Da comunicarsi da parte del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto)

c) Materiale rotabile

VAL 208 TORINO GEIE materiale rotabile - a titolo esemplificativo e non limitativo:

- progetto
- fornitura
- deposito e custodia materiale rotabile
- prove, collaudi e preesercizio

Non Assicurato

MODIFICHE DI NORMATIVA E DI TASSAZIONE

A parziale deroga di quanto riportato nella Polizza Convenzione, resta stabilito che per i lavori e opere oggetto del presente contratto sono operanti le seguenti modifiche di normativa e di tassazione:

1. CONTROLLO TECNICO

Resta stabilito che le coperture assicurative di cui alla GARANZIA "DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA e RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" possono essere rese operanti alla inderogabile condizione che durante la realizzazione dell'opera oggetto del presente contratto sia stata effettuato un Controllo Tecnico, con esito pienamente positivo, da parte di una Società terza accreditata ACCREDIA e benevisa ad Allianz, con costi a carico del Contraente, nei seguenti termini:

Con la stipula del presente accordo le Parti si impegnano a rispettare le condizioni ed a porre in atto le indicazioni indicate nel medesimo al fine di rendere operante la copertura assicurativa di cui alla "DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"

CONDIZIONI E TERMINI DI EFFICACIA DELL'ACCORDO

L'impegno della Società e la conseguente validità del presente accordo sono efficaci a condizione che:

- a) i premi di polizza siano stati pagati nei termini stabiliti;
- b) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera non comunicate ed accettate dalla Società;
- c) non si siano verificati nel corso dell'esecuzione dell'opera sinistri e/o danni, difetti o manchevolezze e/o accadimenti in genere, qualunque sia la loro causa, che possano avere compromesso totalmente o parzialmente la stabilità, solidità e durabilità, dell'opera o che possano comunque configurarsi come aggravamento di rischio o che rendano il rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti da quelle previste al presente Accordo;
- d) l'opera sia stata progettata e realizzata a regola d'arte con l'uso di materiali di prima scelta e nel rispetto delle prescrizioni di capitolato;
- e) il Contraente/Assicurato abbia manifestato in tempo utile alla Società tutti gli elementi a sua conoscenza per la corretta valutazione del rischio;
- f) siano state eseguite con esito pienamente favorevole tutte le prove richieste dalla legge.
- g) il Contraente/Assicurato
 - g.1) abbia sempre consentito libero accesso al cantiere e ai luoghi ove si svolgono operazioni/lavorazioni collegate ai lavori/opere assicurati al Controllore Tecnico (d'ora in avanti denominato "Controllore") ed a incaricati / dipendenti della Società per visite o ispezioni;
 - g.2) abbia prestato tutta la collaborazione necessaria al Controllore nello svolgimento delle sue attività;
 - g.3) abbia consegnato al Controllore il dossier dell'esecuzione dell'opera (progetto, preventivo, descrittivo, capitolato d'appalto e tutte le note giustificative necessarie) nonché i documenti successivi, elaborati in funzione dell'avanzamento dei lavori. In particolare ogni realizzazione di lavori riguardanti le opere, intrapresa senza che i piani di esecuzione o i documenti che stabiliscono il modo operativo dei lavori siano stati riconosciuti come validi dal Controllore, può essere, da parte di quest'ultimo, l'oggetto di riserve che possono comportare l'inassicurabilità del rischio o la variazione del premio;

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni, specifiche per i controlli tecnici:

- h) devono essere stati compiutamente eseguiti in corso d'opera secondo le modalità che seguono da parte di un Controllore, tutti i controlli tecnici previsti e stabiliti dalla Società. In particolar modo l'attività del Controllore deve essersi sviluppata attraverso le seguenti fasi:
 1. Verifica della qualità del progetto sulla base di tutta la documentazione contrattuale e di progetto con specifico esame dei seguenti documenti:
 - capitolati
 - rapporti tecnici

- specifiche tecniche definite dal Committente
 - disegni esecutivi e particolari costruttivi
 - note e relazioni di calcolo
 - schede tecniche su materiali e componenti
 - procedure di fabbricazione e messa in opera
2. controllo dei materiali utilizzati;
 3. controllo delle modalità di esecuzione dei lavori e realizzazione delle opere secondo le prescrizioni progettuali, eventuali specifiche definite dal committente;
 4. visite in cantiere con frequenza stabilita dal Controllore Tecnico in base al programma lavori, alla tipologia delle opere e alle prestazioni assicurative e/o a quanto altro ancora ritenuto utile o necessario;
 5. verifica della progettazione con riferimento all'osservanza di Leggi, Regolamenti, Norme, buona regola di progettazione, eventuali specifiche definite dal committente;
 6. controllo al termine dei lavori;
 7. verifica dell'emissione dei certificati di collaudo;
 8. quanto altro ritenuto necessario dal Controllore Tecnico e/o dalla Società, ed in particolare:
 - per le STRUTTURE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE ED ELEMENTI STRUTTURALI

Fase I - Controllo della documentazione (disegni, relazioni di calcolo, schede tecniche, particolari costruttivi, ecc.)

 - 1) Qualità dei materiali scelti;
 - 2) Conformità dei carichi dei solai e delle solette in relazione alla destinazione d'uso;
 - 3) Natura e carico di lavoro del terreno (luogo, condizioni sismiche, idrologiche, ecc.);
 - 4) Trasferimento a terra dei carichi e compatibilità della fondazione con la natura del terreno in base ai risultati dei sondaggi;
 - 5) Rischi legati alla deformabilità delle strutture;
 - 6) Compatibilità fra strutture e copertura;
 - 7) Giunti di dilatazione e di rottura;

Fase II - Verifiche in sito

Durante l'esecuzione dei lavori strutturali devono essere seguite con particolare cura le sequenze più significative (perforazioni, preparazioni dei casseri, getti, assemblaggio di elementi prefabbricati, ecc.), verificandone la conformità alle Norme Tecniche, agli elaborati progettuali ed alle specifiche di Capitolato e altra documentazione equivalente.
 - Per le IMPERMEABILIZZAZIONI

Fase I - Controllo della documentazione e verifiche supplementari

 - 1) Esame delle scelte progettuali;
 - 2) Assistenza al Committente nella definizione delle norme tecniche contrattuali;
 - 3) Analisi delle schede tecniche dei materiali e dei certificati di laboratorio;
 - 4) Partecipazione a riunioni tecniche per la discussione di eventuali punti non definiti;
 - 5) Assistenza alle prove di tenuta e resistenza delle membrane;

Fase II - Verifiche in sito

Durante la posa delle membrane / materiali / sistemi impermeabilizzanti devono essere effettuate apposite visite per accertarne la conformità della lavorazione alle Norme Tecniche, agli elaborati progettuali, alle specifiche di Capitolato e/o ad altre eventuali indicazioni specifiche del fabbricante.
- i) dalla relazione del Controllore non devono essere emerse riserve tecniche e/o elementi di aggravamento che avrebbero reso il rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti da quelle previste in polizza;

Il presente accordo ha efficacia, inoltre, a condizione che il Contraente abbia vincolato il Controllore alla piena ed inderogabile osservanza di tutti i seguenti obblighi nei confronti della Società:

"Il Controllore deve:

- I. *redigere per la Società il "rapporto tecnico preliminare" di definizione del rischio descrivente i lavori controllati e/o da controllare;*
- II. *rispondere immediatamente e direttamente ad ogni richiesta di informazione da parte della Società;*
- III. *portare subito a conoscenza la Società di ogni difetto o manchevolezza di natura tale da compromettere la stabilità e/o la solidità e/o durabilità dell'opera, o che costituisca una inosservanza di norme riguardanti i criteri di costruzione, o un aggravamento dei rischi assicurati quali definiti nella polizza allegata al presente Compromesso che il Controllore deve dichiarare di aver ricevuto in copia;*
- IV. *fornire, su richiesta della Società, tutti gli elaborati, le informazioni, le verifiche tecniche in corso d'opera;*
- V. *avisare prontamente la Società*
 - V.a *di ogni situazione aggravante i rischi, per sospensioni totali o parziali dei lavori non originariamente previste, dell'accadimento di sinistri e/o danni in genere, anche se non indennizzabili a termini di polizza, che abbiano interessato anche solo indirettamente le opere oggetto del Controllo Tecnico, ovvero di circostanze che possano arrecare difficoltà di qualunque tipo all'esercizio del cantiere;*
 - V.b *del rifiuto da parte di qualunque soggetto che ne risultasse implicato e/o responsabile, di porre rimedio, a sue spese, a qualunque situazione denunciata ai commi precedenti o ad adottare altre soluzioni idonee a parere del Controllore e del Committente;*
 - V.c *della sospensione o interruzione totale o parziale del controllo su tutti o su una parte dei lavori/opere;*
- VI. *trasmettere alla Società i rapporti periodici nonché il rapporto di fine lavori, precisando le riserve eventualmente comunicate al costruttore ed al Committente, in modo che l'attestazione di presa in consegna possa essere prodotta alla Società, tenendo in considerazione le eventuali riserve."*

Se una o più delle condizioni di cui alla presente accordo non risultassero pienamente soddisfatte, compreso il mancato rispetto degli obblighi del Controllore Tecnico di cui il Contraente/Assicurato si fa interamente carico, la Società si riserva la facoltà di considerare nullo il presente accordo e, conseguentemente, le condizioni della polizza Decennale Postuma, oppure di proporre nuove condizioni di assicurazione.

Resta inoltre stabilito che la mancata attivazione dell'attività di Controllo Tecnico - nei termini ed alle condizioni tutte di cui al presente accordo e da quanto altro ancora eventualmente concordato tra le Parti - a qualunque causa sia dovuta, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, comporta la automatica contestuale decadenza dell'impegno della Società e la nullità del presente accordo.

2. DANNI AD OPERE IN SOTTERRANEO (GALLERIE E STAZIONI)

Premesso che in caso di perdite o danni risarcibili, l'indennizzo massimo ai sensi della presente polizza è riferito ai soli costi necessariamente sostenuti per ripristinare uno standard o uno stato dell'opera assicurata tecnicamente equivalente a quello antecedente la perdita o il danno, resta stabilito che l'indennizzo massimo non può essere in nessun caso superiore al 130% dei rispettivi costi originali di costruzione delle parti d'opera danneggiate

3. GARANZIE RCT

Premesso che la garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi è prestata previa detrazione di franchigie o scoperti, per sinistro e/o danneggiato e/o altro, i cui importi sono stabiliti in polizza, l'Assicurato si impegna a gestire e liquidare i danni a cose di importo pari o inferiore alle cifre predette.

Nel caso in cui l'importo del danno non sia predeterminabile, la gestione e la liquidazione del sinistro saranno a carico della Società e l'Assicurato si impegna a rimborsare ad Allianz l'importo rientrante in franchigia entro 60 giorni dalla data di emissione del documento contabile.

4. MANUTENZIONE

La garanzia MANUTENZIONE viene prestata nei seguenti termini:
 nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni assicurati di cui alla partita 1, nonché i danni di terzi di cui alla Sezione 2, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. Il periodo di manutenzione ha durata 12 mesi con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per la costruzione.

ART. 06 – TASSI

Opere civili complessivamente per le coperture assicurative "Tutti i rischi della costruzione", "Decennale Postuma Indennitaria" e garanzia "Responsabilità Civile Verso Terzi": tasso imponibile 16,80 pro mille da applicarsi sul valore del singolo appalto.

Opere di sistema / impianti (GEIE TRANSFIMA) per la copertura assicurativa "Tutti i rischi del montaggio" e "GARANZIA DI FORNITURA": tasso imponibile 6,16 pro mille da applicarsi sul valore del singolo appalto.

Materiale rotabile (VAL 208 TORINO GEIE) per la copertura assicurativa "COLLAUDO E PREESERCIZIO": tasso imponibile 2,18 pro mille da applicarsi sul valore della fornitura.

Garanzia "Giacenza"

- a) in caso di sospensione dei lavori di costruzione / montaggio, dopo la ultimazione dei lavori: tasso imponibile pari a 0,56 pro mille per anno da applicarsi nei seguenti termini
 - a.1) nel caso in cui il valore delle opere costruite è pari o inferiore al 50%: in pro rata temporis, sulla somma del valore delle opere costruite e del massimale RCT) con premio minimo, comunque acquisito, pari ad un trimestre;
 - a.2) nel caso in cui il valore delle opere costruite è superiore al 50%: in pro rata temporis, sul valore dell'appalto, con premio minimo, comunque acquisito, pari ad un trimestre;
- b) dopo il termine / ultimazione dei lavori di costruzione / montaggio relativamente ad ogni singolo appalto/applicazione: tasso imponibile pari al 0,50‰ per anno (da applicarsi, in pro rata temporis, sul valore dell'appalto stesso) con premio minimo, comunque acquisito, pari ad un trimestre; durante tale copertura assicurativa il massimale RCT è pari a Euro 5.750.000,00 per sinistro e in aggregato per tutta la durata e per l'insieme di tutti gli appalti oggetto della suddetta garanzia.

I tassi sopra riportati sono validi nel solo caso in cui il ribasso d'asta sia pari o inferiore al 10 % (dieci percento); in presenza di ribassi superiori al 10 % (dieci percento) a tali tassi si applica un aumento percentuale pari al 35 % (trentacinque percento) della parte di ribasso eccedente il 10 % (dieci percento).

ART. 07 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- OPERE CIVILI

Il premio relativo al Lotto Uno, omnicomprendente di tutte le coperture correlate alla garanzia "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE", alla garanzia "DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA" e garanzia "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI", verrà corrisposto in 9 rate trimestrali con decorrenza dalla data di effetto della relativa polizza applicazione.

Il premio relativo al Lotto Due, con decorrenza indicata da InfraTo (indicativamente settembre 2014) verrà corrisposto in 6 rate trimestrali con decorrenza dalla data di effetto della relativa polizza applicazione.

- OPERE DI SISTEMA

Il premio relativo a tutte le coperture correlate alle Opere di Sistema (Garanzia Montaggio e Garanzia di Fornitura) verrà pagato alla attivazione della garanzia a seguito della comunicazione dell'Assicurato, in rate trimestrali, il cui numero verrà concordato tra le parti applicando gli stessi criteri seguiti per il pagamento dei premi delle Opere Civili, con decorrenza dalla data di effetto della relativa polizza applicazione.

Fermo quanto sopra, resta stabilito che il premio relativo ad appendici di variazione, aumento, proroga, giacenza, ecc. deve essere versato entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.

- ART. 10 – NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE"**
- b) **SOMME ASSICURATE E MASSIMALI**
Partita 2 - Impianti / Opere (Enti) Preesistenti: garanzia prestata per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e per durata in aggregato col massimale RCT;
Partita 3 - Demolizione e Sgombero: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e per durata.
- c) **MASSIMALE RCT:** garanzia prestata per un massimale pari a Euro 5.750.000,00 (cinque milioni settecentocinquantamila) per sinistro e per durata in aggregato col massimale di cui alla Partita 2 – Impianti / Opere (Enti) Preesistenti.
- d) **DEDUCIBILI**
Fermo quanto già indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei seguenti deducibili:
Sezione I
- danni di incendio, allagamento; altri danni a opere in sotterraneo (definite come gallerie e pozzi ma escluso stazioni): scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 250.000,00;
- altri danni a stazioni o opere non in sotterraneo:
- frana, crollo: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 100.000,00
- ogni altro danno: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 30.000,00
Sezione II – RCT
- per i primi 6 sinistri pagati: franchigia 10.000,00,
- dal 7° al 12° sinistro pagato: franchigia Euro 20.000,00,
- oltre il 12° sinistro pagato: franchigia Euro 35.000,00
- ART. 11 – NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO"**
- b) **SOMME ASSICURATE E MASSIMALI**
Partita 2 - Impianti / Opere (Enti) Preesistenti: garanzia prestata per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e per durata in aggregato col massimale RCT;
Partita 3 - Demolizione e Sgombero: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e per durata.
- c) **MASSIMALE RCT:** garanzia prestata per un massimale pari a Euro 5.750.000,00 (cinque milioni settecentocinquantamila) per sinistro e per durata in aggregato col massimale di cui alla Partita 2 – Impianti / Opere (Enti) Preesistenti.
- d) **DEDUCIBILI**
Fermo quanto già indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei seguenti deducibili:
Sezione I
- danni da eventi naturali e catastrofici (incendio, alluvione, allagamento, ecc.): scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 60.000,00
- ogni altro danno: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 25.000,00
Sezione II – RCT: franchigia Euro 20.000,00
- ART. 12 – NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER LA "GARANZIA DI FORNITURA"**
- b) **SOMME ASSICURATE E MASSIMALI**

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e per durata.

c) DEDUCIBILI

Fermo quanto già specificatamente indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione del seguente deducibile: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 60.000,00

ART. 13 – NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE "COLLAUDO E PREESERCIZIO"

b) SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

Partita 2 - Impianti / Opere (Enti) Preesistenti: garanzia prestata per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e per durata in aggregato col massimale RCT;

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e per durata.

c) MASSIMALE RCT: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 5.750.000,00 (cinque milioni settecentocinquantamila) per sinistro e per durata in aggregato col massimale di cui alla Partita 2 – Impianti / Opere (Enti) Preesistenti.

d) DEDUCIBILI

Fermo quanto già indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei seguenti deducibili:

Sezione I

- danni da eventi naturali e catastrofali (incendio, alluvione, allagamento, ecc.): scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 60.000,00

- ogni altro danno: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 30.000,00

Sezione II – RCT: franchigia di Euro 20.000,00

ART. 14 – NORMATIVA E CONDIZIONI OPERANTI PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE PER LA GARANZIA "DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA" E GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"

b) SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

Partita 3 - Demolizione e Sgombero: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e per durata.

c) MASSIMALE RCT: garanzia prestata per un massimale pari a Euro 5.750.000,00 (cinque milioni settecentocinquantamila) per sinistro e di Euro 10.000.000,00 per l'intera durata.

d) DEDUCIBILI

Fermo quanto già indicato nelle singole Condizioni Aggiunte, si conviene tra le Parti l'applicazione dei seguenti deducibili:

- Sezione I: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 250.000,00

- Sezione II:

- per unità immobiliare / abitativa / edifici / altri manufatti: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 60.000,00

- altro: scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 15.000,00

ART. 15 – LIMITI DI INDENNIZZO

- PARTITA 1 e PARTITA 2 – IMPIANTI / OPERE (ENTI) PREESISTENTI: garanzie operanti entro il limite massimo, in aggregato per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata, di un importo pari a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).

- PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: garanzia operante entro il limite massimo, in aggregato per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata, di un importo pari a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

- MASSIMALE RCT: garanzia operante entro il limite massimo, in aggregato per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata, di un importo pari a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).
- Per danni relativi a SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO; ATTI VANDALICI: garanzie operanti entro il limite massimo, in aggregato per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata, si intende si intende pari a Euro 10.000.000,00, con il sub limite di Euro 7.000.000,00 per danni relativi a "Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato", fermi i seguenti sotto-limiti:
 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI : si conviene tra le parti che il limite massimo per sinistro e in aggregato per ogni singolo appalto/applicazione, si intende pari a Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento mila)
 - Danni di FURTO / RAPINA: Euro 100.000,00 per singolo sinistro, Euro 200.000,00 in aggregato per tutti i sinistri per singolo appalto/applicazione
- DANNI INDIRECTI / INQUINAMENTO DA POLVERE: garanzie operanti entro il limite massimo, in aggregato, di Euro 200.000,00 (duecento mila) per singolo appalto / applicazione e Euro 1.000.000,00 (un milione) per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata, con il limite per singolo sinistro di Euro 100.000,00 (cento mila).
- MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ: Euro 200.000,00 (duecento mila) in aggregato per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata.
- RIMBORSO DELLE SPESE PERITALI: Euro 500.000,00 (cinquecento mila) in aggregato per tutti gli appalti / applicazioni e per tutta la loro durata.

Art. 16 RIPARTO DI COASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

ALLIANZ 55%

ZURICH 30%

FON-SAI 15%

Premio dovuto per la presente polizza Euro 100,00 imposte comprese da versarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa

Riparto di coassicurazione:	Premio netto	Acc.	Premio Imp.	Imposte	Premio Totale
ALLIANZ 55%	36,70	8,66	45,36	9,64	55,00
ZURICH 30%	20,02	4,72	24,74	5,26	30,00
FON-SAI 15%	10,01	2,36	12,37	2,63	15,00

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed i/gli Intermediari o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.


Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Intermediario all'Impresa delegataria".

ALLIANZ SPA
Gerenza di Milano



IL CONTRAENTE

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
L'Amministratore Unico
Giancarlo GUATI



L'importo di Euro 100,00 dovuto alla firma della presente polizza è stato pagato in mie mani oggi alle ore in

L'AGENTE / ESATTORE

Milano, 20 luglio 2012
 Polizza-Applicazione n. 052703098
 a polizza n. 052703097 collegata alla
 polizza-convenzione n. 41.552.301-6
 Broker ASSITECA BA
 Gerenza di Milano
 Ramo 25 – Categoria 435

Contraente: INFRATRASPORTI.ITO S.r.L.
 C.so Siccardi 15 10122 Torino
 Partita Iva: 10319310016

Polizza-Applicazione

Oggetto: Lotto Uno - Opere civili relative alla "COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - tratta Lingotto-bengasi" facenti parte dei lavori ed opere relativi alla costruzione della metropolitana automatica di Torino.

Con la presente Polizza-Applicazione viene prestata la copertura assicurativa per i lavori e opere in oggetto nei termini, entro i limiti ed alle condizioni di cui alla polizza n. 052703097 collegata alla polizza-convenzione n. 41.552.301-6.

Appaltatore: S.E.L.I. Società esecuzione lavori idraulici Spa - P.zza G. Marconi 25/C 00144 Roma
 P.IVA 00857631006
Mandante COOPSETTE Società cooperativa – via san Biagio 75 – 42024 Castelnovo di Sotto
 P.iva 00125650358

Somma Assicurata in Partita 1: Euro 58.905.990,24

Data di inizio lavori / inizio copertura: dalle ore 24.00 del 21.06.2012

Data di ultimazione dei lavori: dalle ore 24.00 del 21.03.2016 (45 mesi)

Durata del periodo di manutenzione: 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

Tasso imponibile: 16,80‰ (sedici virgola ottanta permille)

Premio totale:

premio imponibile	imposte	premio finito
Euro 989.620,64	Euro 210.294,39	Euro 1.199.915,02

Il premio di € 1.199.915,02 lordi è unico e comunque dovuto alla Società.
 Si conviene di frazionare il pagamento di tale premio in 9 rate come sotto riportato :

- 1° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili alla firma del presente documento, nei tempi previsti dall'accordo di collaborazione
- 2° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/09/2012
- 3° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/12/2012
- 4° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/03/2013
- 5° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/06/2013
- 6° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/09/2013
- 7° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/12/2013

8° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/03/2014
 9° Rata pari a Euro 109.957,85 imponibili da pagarsi entro le h.24.00 del 21/06/2014

Resta stabilito che :

nel caso in cui il Contraente non provvedesse al pagamento della successive rate di premio nei termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dal trentesimo giorno successivo alla scadenza e rientra in vigore soltanto alle h.24.00 del giorno di pagamento del premio, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) RIPARTO DI COASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

ALLIANZ 55%

ZURICH 30%

FON-SAI 15%

Premio Totale dovuto per la presente polizza Euro 133.324,00 imposte comprese da versarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa

Riparto di coassicurazione:	Premio Netto	Acc.	Premio Imp.	Imposte	Premio Totale
ALLIANZ 55%	54.969,93	5.506,94	60.476,87	12.851,33	73.328,20
ZURICH 30%	29.983,60	3.003,78	32.987,38	7.009,82	39.997,20
FON-SAI 15%	14.991,80	1.501,89	16.493,69	3.504,91	19.998,60

Art. 17 - CLAUSOLA BROKER

"L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.

ALLIANZ S.p.A. - Gerenza di Milano (Delegataria)	55%
ZURICH	30%
FOND. SAI	15%

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato in Polizza e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all'Impresa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicura-

zione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario il quale tratterà con l'Impresa Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell'Intermediario direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa delegataria da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario potranno intendersi come fatte all'Impresa delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad Altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed i/gli Intermediari o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Intermediario all'Impresa delegataria".

ALLIANZ SPA
Cerenza di Milano



IL CONTRAENTE

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
L'Amministratore Unico
Giancarlo GUIATI





Nota Informativa al Contraente

Contratto di assicurazione contro i DANNI

Polizza "CAR - TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

a Informazioni sulla Società di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- * Denominazione sociale e forma giuridica della Società assicuratrice
Allianz S.p.A., Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)
- * Sede legale
Largo Ugo Ilmeri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- * Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
800.68.68.68 - www.allianz.it - info@allianz.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto della Società è pari a 2.859 milioni di euro.
 La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.
 La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.357 milioni di euro.
 L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 281,6% rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
 I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

b Informazioni sul Contratto

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative offerte

Il presente contratto di assicurazione "Per i Rischi Della Costruzione di Opere Civili" permette al Contraente di assicurare contro tutti i rischi di esecuzione che possono occorrere durante la realizzazione delle opere oggetto di appalto. L'assicurazione di tipo "tutti i rischi" vale a titolo esemplificativo per i danni causati per es. da incendio, errori umani, danni propri del cantiere (errata manovra), danni a terzi e qualsiasi altro evento accidentale non espressamente escluso.

La polizza è composta da due sezioni:

- * Sezione A "Danni alle cose" (OBBLIGATORIA) in cui sono presenti 3 partite:
 - * partita 1 (obbligatoria): impianti e opere permanenti e temporanee;
 - * partita 2 (facoltativa): impianti e opere preesistenti;
 - * partita 3 (facoltativa): costi di demolizione e sgombero.
- * Sezione B "Responsabilità Civile Verso Terzi" (facoltativa).

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- * Articolo 2.1 "Oggetto dell'Assicurazione" (Sezione A);
- * Articolo 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" (Sezione B).

E' prevista la possibilità di inserire nelle CONDIZIONI SPECIALI (se richieste del Contraente/Assicurato e approvate dalla Società o perché ritenute opportune dalla Società in relazione allo specifico rischio):

- * A : danni causati da errori di progettazione e calcolo (comporta aumento di premio).
- * B : impianti e opere preesistenti.
- * C : Costi di demolizione e sgombero.

Nota Informativa al Contraente

- * D : Migliori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (comporta aumento di premio).
- * E : Manutenzione (alternativa alla F/comporta aumento di premio).
- * F : Manutenzione estesa (alternativa alla E/comporta aumento di premio).
- * G : Scoppi, sommosse, tumulti popolari (comporta aumento di premio).
- * H : Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata (comporta aumento di premio).
- * I : Rimozione, tramanto e cedimento del terreno (comporta aumento di premio).
- * L : Cavi o condutture sotterranee (comporta aumento di premio).
- * M : Delimitazione della garanzia in zone sismiche.
- * N : Misure antincendio.
- * O : Fabbricati in ordinanza di sgombero.
- * P : Danni da bagnamento.
- * Q : Danni alle cose di valore storico o artistico.
- * R : Costi di pompaggio.
- * S : Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino.
- * T : Strade, ferrovie, opere in terra.
- * U : Norme di sicurezza in caso di traffico aperto.
- * V : Gallerie.
- * W : Dighe.
- * X : Oneri fissi.
- * Y : Transito e attracco di natanti.

Vi sono inoltre CONDIZIONI PARTICOLARI, alcune sempre presenti come franchigie o scoperti e limiti di indennizzo ed altre che potrebbero essere inserite perché ritenute opportune dalla Società in relazione al tipo di rischio di cui si chiede copertura e/o perché richieste del Contraente/Assicurato e approvate dalla Società:

- 1) Franchigie o scoperti;
- 2) Limiti di indennizzo.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
 Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- * Articolo 2.3 "Esclusioni" (specifiche della Sezione A);
- * Articolo 2.9 "Esclusioni" (specifiche della Sezione B);
- * Articolo 2.11 "Esclusioni" (comuni ad entrambe le Sezioni);
- * Articolo 2.12 "Delimitazione temporale dell'assicurazione";
- * Articolo 2.22 "Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazione presso diversi assicuratori".

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate e possono prevedere l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo, come disciplinato agli Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- * Articolo 2.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- * Articolo 2.2 "Delimitazione di sinistro" (Sezione A);
- * Articolo 2.8 "Delimitazione di sinistro" (Sezione B) cui al rinvio.

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigie:

- 1: scoperto 20% del danno con il minimo di euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 10.000,00;
 danno liquidato pari ad euro 8.000,00 perché:
 - * si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00);
 - * il valore così ricavato è superiore al minimo richiesto (euro 1.000,00);
 - * si sottrae il valore dello scoperto (euro 2.000,00) al danno liquidabile.
- 2: scoperto 20% del danno con il minimo euro 3.000,00; danno liquidabile pari ad euro 10.000,00;
 danno liquidato pari ad euro 7.000,00 perché:
 - * al calcolo lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00);
 - * il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 3.000,00);
 - * si sottrae il valore del minimo (euro 3.000,00) al danno liquidabile.
- 3: scoperto 20% minimo di euro 1.000,00;

Nota Informativa al Contraente

danno liquidabile pari ad euro 900,00;

danno liquidato pari a zero perché:

- * si applica lo scoperto (20%) al danno liquidabile di euro 900,00 (euro 180,00);
- ** il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 1.000,00).

4: franchigia euro 1.000,00;

danno liquidabile pari ad euro 5.000,00;

danno liquidato pari ad euro 4.000,00 perché si sottrae la franchigia al danno liquidabile.

5: franchigia euro 1.000,00;

danno liquidabile pari ad euro 750,00;

danno liquidato pari a zero perché inferiore alla franchigia.

AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo del medesimo, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 2.4 "Somma Assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'Articolo 2.16 "Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all'Articolo 2.16 "Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempificazione:

La variazione all'opera oggetto di copertura assicurativa con l'inserimento di nuovi lavori (aggravamento/es: invece che 1 piano interrato se ne realizzano 2) o lo stralcio (diminuzione/es: degli originali 10 piani fuori terra previsti si decide di realizzarne solo 4) deve essere comunicata alla Società.

6. Premi

Pagamento del Premio

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

E' convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione riportato sulla scheda di polizza. Il pagamento del premio, fatto salvo ratealizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla Società.

Nota Informativa al Contraente

7. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: L'efficacia della polizza decorre dalla data fissata in polizza e, comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza come disciplinato nell'Articolo 2.13 "Periodo di copertura" delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia.

CONTRATTO DI DURATA POLIEMIALE

Nel caso in cui la polizza abbia durata pari o superiore a 24 mesi al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella seguente clausola che verrà riportata nel dettato di polizza "Il Sottoscritto Contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

(se presente un Vincolo la clausola è integrata con la seguente precisazione)

Il sottoscritto contraente, essendo il presente contratto vincolato a favore del terzo indicato nella relativa clausola ed a beneficio del quale è stipulata l'assicurazione, prende altresì atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del terzo altra polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguentemente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso".

Diritto di recesso per sinistro

AVVERTENZA: La Società ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.

Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'Articolo 2.20 "Facoltà di recesso" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Al sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nei cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

9. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

10. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

L'aliquota fiscale che grave sul premio di polizza è pari al 21,25%.

C

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Modalità e termini della denuncia

AVVERTENZA: nel contratto sono disciplinati obblighi inerenti le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri e per il pagamento dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito indicati:

- * Articolo 2.17 "Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato";
- ** Articolo 2.19 "Pagamento dell'indennizzo".

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72168145 - Indirizzo e-mail: info@allianz.it.

Nota Informativa al Contraente

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, correlando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

Resta aelva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziarla.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

13. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno come disciplinato dall'articolo 2.18 "Arbitrato in caso di controversia" delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
George Sartorel

Marco Maraccani



Nota Informativa al Contraente

Glossario

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice.

Sinistro: il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro. Impianti e opere preesistenti: opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere alla decorrenza della polizza e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori di cui alla Partita 1 di Polizza.

Luogo di esecuzione delle opere/cantiera: area circoscritta da apposita recinzione o interdotta al libero ingresso, al cui interno vengono eseguiti in tutto o in parte i lavori di cui alla Partita 1 di Polizza.



Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengono il rinvio alla "Scheda di polizza", o a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice Metodologico

1. DEFINIZIONI (integralmente contenute nella Nota Informativa nel paragrafo "Glossario")

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE così divise:

- Sezione I: Danni alle cose;
- Sezione II: Responsabilità Civile verso Terzi operante solo se indicati in Polizza i relativi massimali;
- Norme comuni ad entrambe le Sezioni.

3. CONDIZIONI SPECIALI operanti solo se espressamente richiamate in Polizza così divise:

- Valide per la Sezione I;
- Valide per la Sezione II;
- Valide per specifiche situazioni di rischio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni di assicurazione

1 Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel paragrafo "Glossario" di cui alla Nota Informativa al Contratto.

2 Condizioni Generali di Assicurazione Fisse ed Invariabili

Sezione I - Danni alle cose

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti, che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinata, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

Art. 2.2 - Delimitazione del sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
 - b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
 - c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
 - e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
 - f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
 - g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - h) le penali, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
 - i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Speciali:
- l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
 - m) i danni a impianti e opere preesistenti;
 - n) i costi di demolizione e di sgombero;
 - o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
 - p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
 - q) i danni al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

La somma assicurata alla parità I) di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dalla Committenza e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consumo;
- lavori in economia;

■ ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Il Contrante è obbligato ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
 - gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario.
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il Contrante è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consumo;
- lavori in economia;

■ ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione.

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei sistemi di costruzione, il Contrante è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 2.5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento del premio
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Art. 2.4 delle C.G.A. devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e fino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio.

Art. 2.6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, non sono comunque indennizzabili.

Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi operante solo se indicati in polizza I massimali assicurati**Art. 2.7 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, assicurate alla parità I di polizza, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.8 - Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 2.9 - Esclusioni

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;

- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.69, n. 990;

- f) i danni causati da manni o aeromobili;

- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

- h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

- i) i danni derivanti da polveri;

- l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

- m) i danni da furto;

- n) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;

- o) i danni a cose dovuti a vibrazione;

- p) i danni ad aeromobili.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Speciali, sono assicurabili:

- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata;

- r) i danni a cose dovuti a rimozione, a frantumazione e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;

- s) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 2.10 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società finitoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Condizioni di assicurazione

Norme comuni ad entrambe le Sezioni

Art. 2.11 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmissione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione;
- i danni da amianto;
- i danni da campi elettromagnetici;
- i danni imputabili a contaminazioni biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa determinati.

Art. 2.12 - Dell'interruzione temporale dell'assicurazione

La Società non è obbligata per i danni che:

- si verificano in epoca non compresa nei periodi di costruzione o di manutenzione coperti dall'assicurazione;
- derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, pur essendo verificatisi durante i suddetti periodi;
- vengano denunciati dopo 6 mesi dalla scadenza del rispettivo periodo coperto dall'assicurazione.

Art. 2.13 - Par-todo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico del mezzo di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;

- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della polizza si estingue al più tardi alla data indicata in polizza per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accordare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 2.14 - Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 2.15 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 2.17 - Denuncia del sinistro - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- darne immediata notizia telegrafica alla Società;
 - inviare al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
 - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
 - fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
 - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
- La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.6 delle C.G.A., può prendere tutte le misure necessarie.
- In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di polizia.

Art. 2.18 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si derime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farsi nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le promesse degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinvinciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo verifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali promesse devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopraindicati, le Parti possono considerarsi decachiti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 2.19 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 2.20 - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 2.21 - Onere della prova

Nel caso in cui la Società rifiuti l'indennizzo in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l'assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 2.23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposta e tasse, presente e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.

3

Condizioni Speciali (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)**Fisse ed Invariabili****Valide per la Sezione I**

- A - **Danni causati da errori di progettazione e di calcolo**
 - Comporta un sovrapprezzo.
 - I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato.
- A parziale deroga del comma 1) dell'art. 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili i danni causati da errori di progettazione e di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

B - Impianti e opere preesistenti

- Automaticamente richiamata in polizza se assicurata la partita 2 della Sezione A - Danni alle cose.
- I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato
- A parziale deroga del comma n) dell'art. 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 2, i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti, anche di proprietà di Terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate alla Partita 1 di polizza.

I danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che ne compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità. Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

C - Costi di demolizione e di sgombero

- Automaticamente richiamata in polizza se assicurata la partita 3 della Sezione A - Danni alle cose
- I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato
- A parziale deroga del comma n) dell'art. 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui - esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. lgs. n° 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli radiotattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni - delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

D - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

- Comporta un sovrapprezzo
- I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato

Condizioni di assicurazione

A parziale deroga del comma o) dell'art. 2.3 (Esclusioni) la Società rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I, con il limite massimo del 10 % del danno liquidabile per detto sinistro senza i maggiori costi.

Per danno liquidabile si intende l'ammontare del danno determinato in base alle condizioni nute di polizza senza tenere conto delle franchigie e/o scoperti, che vanno applicati all'ammontare del danno comprensivo dei maggiori costi di cui sopra.

E - Manutenzione

(Alternativa alla F. Manutenzione estesa) Comporta un sovrapprezzo

A parziale deroga del comma p) dell'art. 2.3 (Esclusioni) nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio alle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F - Manutenzione estesa

(Alternativa alla E. Manutenzione) Comporta un sovrapprezzo

A parziale deroga del comma p) dell'art. 2.3 (Esclusioni) nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.

G - Scoperti, sommeasse, tumulti popolari

- Comporta un sovrapprezzo
- I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato
- A parziale deroga dell'Art. 2.11, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scoperti, sommeasse, tumulti popolari ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 2.11, comma a) sopra menzionate.

La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Valide per la Sezione II**H - Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata**

- Comporta un sovrapprezzo
- I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato
- Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 2.9 comma e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I, partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

Condizioni di assicurazione

I - Rimozione, franamento e cedimento di terreno

- Comporta un sovrapprezzo
 - I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato
- A deroghe dell'Art. 2.9 comma 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

L - Cavi o condutture sotterranee

- Comporta un sovrapprezzo
 - I deducibili (franchigia o scoperto) e il limite di indennizzo saranno presenti nel contratto che sottoscriverà il Contraente/Assicurato
- A deroghe dell'Art. 2.9 comma 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Valide per specifiche situazioni di rischio**M - Delineazione della garanzia in zone sismiche**

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e alle relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

N - Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a più d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose opportunamente eseguite.

O - Fabbricati in ordinanza di sgombero

Non sono indennizzabili i danni a fabbricati, per i quali risulti emessa un'ordinanza di sgombero da parte delle autorità competenti, o a persone o cose che occupano tali fabbricati.

P - Danni da bagliamento

Non sono indennizzabili i danni da bagliamento alle opere e/o agli impianti preesistenti, assicurati alla partita 2 di polizza, nonché i danni alle cose contenute negli stessi, anche se conseguenti o connessi con i lavori assicurati.

Q - Danni alle cose di valore storico e artistico

Sono esclusi a termini di entrambe le Sezioni di polizza i danni alle cose di valore storico e/o artistico anche se per loro natura non sono scindibili dall'edificio

R - Costi di pompaggio

Non sono indennizzabili i costi sostenuti per il pompaggio e lo smaltimento di acque sotterranee, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate, nonché i danni conseguenti al mancato pompaggio di tali acque.

S - Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

T - Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o alle superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamento supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Condizioni di assicurazione

Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

U - Norme di sicurezza in caso di traffico aperto

I danni derivanti da o anche solo indirettamente connessi alla circolazione stradale sono indennizzabili a termini di entrambe le Sezioni di polizza sempreché siano state adottate e mantenute efficienti tutte le misure di sicurezza necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori.

V - Gallerie

Sono esclusi i costi:

1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. di pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. di consolidamento e compatimento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione, anche se necessari a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge.

W - Dighe

Non sono indennizzabili:

1. i costi di iniezioni in terreni spingenti e/o di altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
2. i costi di pompaggio e/o smaltimento delle acque, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate;
3. le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;
4. i costi sostenuti per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
5. le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o alle superfici livellate, qualora non siano state prese le misure previste dalle disposizioni di contratto, di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
6. i costi di rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avvenuta la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori; le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale, se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avvenuta la sua origine entro tali limiti;
7. crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.

X - Opere fissi

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardo impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.

L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardo impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

Y - Transito e attracco di natanti

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI:**1) Franchigia o scoperti:**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- Sezione I:
 - partita 1: (l'importo della franchigia/scoperto verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà il Contraente/Assicurato)
 - partita 2: (l'importo della franchigia/scoperto verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà il Contraente/Assicurato)
 - partita 3: (l'importo della franchigia/scoperto verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà il Contraente/Assicurato)
- Sezione II: (l'importo della franchigia/scoperto verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà il Contraente/Assicurato)

Condizioni di assicurazione

- 2) Limiti di indennizzo:
(l'importo del limite di indennizzo più eventuali altri limiti di indennizzo legati alle condizioni speciali eventualmente presenti o a specifiche tipologie di rischio saranno presentati nel contratto che sottoscrive il Contratto/Assicurato)
- In nessun caso la Società Indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la durata della polizza, importo superiore a:
- limite per danni causati da furto e atti vandalici;
 - limite per danni causati da alluvione, inondazione, allagamento, terremoto e altri eventi naturali/atmosferici in genere e incendio.

Allianz  RAS

Allianz S.p.A.
Divisione Allianz Ras

INFRA TRASPORTI.TO SRL

Polizza N. 052703097

Genova di MILANO

Piazzale Lodi 3 - 20137 Milano
Telefono +39 02 72162698
Fax +39 02-72162141

052703097

Descrizione del rischio e conteggio del premio

Polizza N. 052703097

Contraente
INFRATRASPORTILTO SRL
 Indirizzo: CSO SICCARDI G 15
 C.A.P.: 10122 Città: TORINO Provincia: TO
 Codice fiscale o Partita IVA: 10319310016
 Attività:

Clausole e Condizioni particolari di polizza
 Per la presente polizza valgono le seguenti clausole e condizioni particolari il cui testo completo è contenuto esplicitamente in questo documento:


- Coassicurazione: SI Convenzione/Accordo:
- Durata**
 - Inizio dalle ore 24 del: 21/06/2012 Termine alle ore 24 del: 21/03/2017
 - Durata del contratto: anni 04 giorni 270 Prima quietanza:

Premio

Imponibile	Imposto	TOTALE
Alla firma 82,48	17,52	100,00
Il premio totale corrisponde a Lire: 193.627 (*)		
Imponibile	Imposte	TOTALE
Rate successive		

(*) 1 EURO = 1936,27
 Il pagamento del premio complessivo e' temporaneo, senza addizionale.
 Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di seicentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



Vedere documenti allegati

Riparto di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono transcorrere dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'unico designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato/Contrattante in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Riparto quote coassicuratrici

N. Ordine	Cod. Comp.	Categoria - Agenzia	Quota % premio assicurato	Capitali o estimo assicurato
1	001	ALLIANZ SPA	55,000	
2	081	ZURICH INS. CO.SA. EX.ZURIGO	30,000	
3	022	FOND. - SAI DIV.SAI - DIR TO	15,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Il numero d'ordine identifica la Compagnia nei quadri sottostanti				100,000

Premio alla firma

N. Ord.	Premio lordo	Successi	Impedibilità	Imposta	TOTALE
1	36,70	0,00	45,36	9,64	55,00
2	20,02	0,00	24,74	5,26	30,00
3	10,01	0,00	12,37	2,63	15,00
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
		15,75	82,48	17,52	100,00

Rate successive

N. Ord.	Premio netto	Successi	Impedibilità	Imposta	TOTALE
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0

Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono transcorrere dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'unico designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato/Contrattante in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Riparto quote coassicuratrici

N. Ordine	Cod. Comp.	Categoria - Agenzia	Quota % premio assicurato	Capitali o estimo assicurato
1	001	ALLIANZ SPA	55,000	
2	081	ZURICH INS. CO.SA. EX.ZURIGO	30,000	
3	022	FOND. - SAI DIV.SAI - DIR TO	15,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Il numero d'ordine identifica la Compagnia nei quadri sottostanti				100,000

Premio alla firma

N. Ord.	Premio lordo	Successi	Impedibilità	Imposta	TOTALE
1	36,70	0,00	45,36	9,64	55,00
2	20,02	0,00	24,74	5,26	30,00
3	10,01	0,00	12,37	2,63	15,00
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
		15,75	82,48	17,52	100,00

Rate successive

N. Ord.	Premio netto	Successi	Impedibilità	Imposta	TOTALE
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui abbiamo comunicato i dati, al fine di:

- determinare con continuità il rischio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- fornire l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di polizze mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Promo Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autotifine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate le funzioni, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centri operativi di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenvenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel piano postale; società di revisione e di consulenza; società di recupero crediti, le varie funzioni commerciali per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero cartelli, le varie funzioni in considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stessa natura dei servizi. L'elenco di tutti i nostri soggetti addetti è costantemente aggiornato e può essere consultato alle istituzioni web della Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Promo Allianz, C.so Italia 23, 20122

Previsione e gruppo verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Promo Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Dati:

- 1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
- 2 La finalità assicurativa richiesta, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 9/2002.
- 3 Il trattamento, l'utilizzazione ed il trasferimento dei dati personali da noi trattati e da noi comunicati a terzi ai fini assicurativi, sono effettuati in conformità con le condizioni di trattamento e di protezione dei dati personali e con le condizioni di trattamento e di protezione dei dati personali.
- 4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali). La esposizione e il blocco riguardano i dati relativi al trattamento e alla comunicazione dei dati personali. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale contrattuale e degli atti di gestione. Per l'aggiornamento, rettificazione o cancellazione dei dati, il responsabile pro tempore è il responsabile del trattamento, della vendita diretta o delle ricevute di incasso. Negli altri casi, l'opposizione presegue un nostro legittimo.
- 5 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali). La esposizione e il blocco riguardano i dati relativi al trattamento e alla comunicazione dei dati personali. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale contrattuale e degli atti di gestione. Per l'aggiornamento, rettificazione o cancellazione dei dati, il responsabile pro tempore è il responsabile del trattamento, della vendita diretta o delle ricevute di incasso. Negli altri casi, l'opposizione presegue un nostro legittimo.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo composto dalla Nota informativa comprensiva del Glossario e dalle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente

Data:

052703097

Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni riportate nel presente contratto costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto pervenuto in suo possesso; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque di conoscere ed approvare.


Il Contraente dichiara inoltre che il documento, composto da 9 pagine, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Allianz S.p.A.

GERENZA MILANO



Il Contraente



Il documento è stato redatto dall'Agenzia: 0070421 GERENZA DI MILANO

il 21/06/2012 in MILANO

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore

del

L'Agente / Esattore

010527030970070421 25



Allianz  **RAS**

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

INFRA TRASPORTI.TO SRL

Polizza N. 052703097

Gerenza di MILANO

Piazzale Lodi 3 - 20137 Milano
Telefono +39 02 72162698
Fax +39 02-72162141

Polizza N. 052703097

Contraente **INFRATRASPORTI.TO SRL**

Indirizzo: CSO SICCARDI G 15

C.A.P.: 10122 Città: TORINO

Provincia: TO

Codice fiscale o Partita IVA: 10319310016

Attività:

**Clausole e Condizioni
particolari di polizza**

Per la presente polizza valgono le seguenti clausole e condizioni particolari il cui testo completo è contenuto esplicitamente in questo documento:

■ Coassicurazione: SI

■ Convenzione/Accordo:

Durata ■ Inizio dalle ore 24 del: 21/06/2012

■ Termine alle ore 24 del: 21/03/2017

■ Durata del contratto: anni 04 giorni 270

■ Prima quietanza:

Premio

	Imponibile	Imposte	TOTALE
Alla firma	82,48	17,52	100,00

Il premio totale corrisponde a Lire: **193.627**

	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rate successive			


(*) 1 EURO = 1936,27

Il pagamento del premio complessivo e temporaneo, senza addizionale.

Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



052703097

Descrizione del rischio e conteggio del premio

Vedere documenti allegati

052703097

Riparto di coassicurazione

Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato/Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Riparto quote coassicuratrici

N. Ord.	Cod. comp.	Compagnia - Agenzia	Cod. Fiscale o Partita IVA	Quota %	Capitali o somme assicurate
1	001	ALLIANZ SPA		55,000	
2	081	ZURICH INS. CO.SA. EX.ZURIGO		30,000	
3	022	FOND.-SAI DIV.SAI - DIR TO		15,000	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				100,000	

Il numero d'ordine identifica la Compagnia nei quadri sottostanti

Premio alla firma

N. Ord.	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposta	TOTALE	
1	36,70	0,00	8,66	45,36	9,64	55,00
2	20,02	0,00	4,72	24,74	5,26	30,00
3	10,01	0,00	2,36	12,37	2,63	15,00
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
66,73		0	15,75	82,48	17,52	100,00

Rate successive

N. Ord.	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposta	TOTALE
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi²

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti³ sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁴ strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁵.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

INFRATRASPORTI.IT S.r.l.

L'Amministratore Unico

Giancarlo GUATI

Data:

1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio l'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo composto dalla Nota informativa e comprensiva del Glossario e dalle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente

INFRATRASPORTI.IT S.r.l.

L'Amministratore Unico

Giancarlo GUATI

Data:

Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

052703097

Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara essere consapevole che le dichiarazioni riportate nel presente contratto costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto pervenuto in suo possesso; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento, composto da 9 pagine, non contiene cancellature rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Allianz S.p.A.

GERENZA DI MILANO



Il Contraente

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.

L'Amministratore Unico

Giuseppe Guffi

Il documento è stato redatto dall'Agenzia: 0070421 GERENZA DI MILANO

Il 21/06/2012 in MILANO

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore ... del

L'Agente / Esattore

